

Tribunale di Ascoli Piceno; causa 580/2019 V G.

Presenti l'avv. Anna Balena, gestore della crisi; l'avv. Emanuela Fioretti, e la ricorrente Filardo Maria Pia.

La quale dichiara:

Le carte revolving le sono state spedite, in occasione dell'acquisto della lavatrice. Le ha tenute lì, le ha iniziate ad usare per fare benzina al proprio mezzo, per motivi di lavoro. Per renderle operative era sufficiente telefonare ad un numero verde; per attivare la carta non ha dovuto leggere nulla e firmare nulla, ha solo telefonato ad un numero verde agos. Circa nel 2004 ha iniziato a usare la carta.

Il Giudice

Rilevato che la ricorrente ha attendibilmente affermato che il maggior indebitamento è avvenuto inconsapevolmente, in quanto ha usato uno strumento come la carta revolving che le è stato spedito a casa e per cui non ha avuto alcuna informazione; che ha utilizzato per le spese correnti, come fosse uno strumento di pagamento elettronico comune, senza essere informata sulle condizioni in caso di ritardato pagamento;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012; l'attestatore, infatti, nella prima relazione e nell'integrazione, con motivazione congrua ed esaustiva, ha rappresentato le cause del sovraindebitamento, non colposamente addebitabile all'istante ma causato dalla necessità di affrontare spese mediche e debiti imprevedibili, causa dell'indebitamento; lo stipendio percepito dalla Filardo, poi, non le ha permesso di far fronte agli impegni economici anche inconsapevolmente e senza la dovuta informazione per legge assunti, con il progressivo aggravamento di tale situazione; può escludersi, pertanto, che la proponente abbia contratto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere. Il professionista ha, inoltre, attestato l'incapienza del ricorrente, atteso che non è proprietario di beni immobili, se non la casa ove corre il mutuo, per cui la Banca ha accettato di posporre il pagamento delle rate nonché la fattibilità del piano con motivazione logica e coerente;

Rilevato quindi che il piano, proposto, va omologato, essendo meritevole la consumatrice, la quale non si è rivolta al credito in maniera sproporzionata alle proprie possibilità, ma inconsapevolmente ha utilizzato uno strumento di credito senza aver avuto alcuna adeguata informazione per iscritto; per cui non si ritiene di



fare alcuna segnalazione alla competente Procura della repubblica in quanto la ipotesi eventuale di reato è prescritta; e rilevato che la opposizione comunque proviene da un creditore che in ipotesi di liquidazione non sarebbe soddisfatto in maniera superiore, essendo posposto ad un creditore ipotecario;

P. Q. M.

omologa il piano del consumatore depositato in data 15 maggio 2019, così come integrato, presentato da Filardo Maria Pia, coadiuvata dall'Avv. Anna Balena in qualità di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15 L. 3/2012;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Ascoli Piceno ; ed al Consiglio dell'Ordine, all'Agenzia delle Entrate ed ai Creditori; nonché al sito Registro delle Opposizioni;

Dispone la apertura del Conto Corrente presso il Monte dei Paschi di Siena, filiale di Ascoli Piceno.

Omologa il piano, ai sensi dell'art. 12 bis legge 3 /2012;

Liquida le spese in conformità del piano .

Ascoli Piceno, 6 Novembre 2019

Il Giudice Pietro Merletti

